

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI,
CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini, le cittadine e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano che disciplinano l'erogazione dei contributi e altri benefici economici a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni Comuni Urbani (o Beni Comuni):** i beni, materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future e per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa degli stessi
 - b) **Cittadini/e Attivi/e (o Cittadini/e):** tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie”
 - c) **Comuni o Amministrazioni:** il Comune di Bracciano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative e l'area comprendente i Comuni di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano.
 - d) **Area Beni Comuni Condivisa:** Portale condiviso dai Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano contenente il testo del Regolamento condiviso, i Patti di Collaborazione realizzati e la modulistica necessaria per la procedura
 - e) **Amministrazione Condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a Cittadini/e ed Amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - f) **Proposta di Collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai/le Cittadini/e, volta a proporre interventi di Cura, Rigenerazione o Gestione dei Beni Comuni in forma condivisa con l'Amministrazione. Gli interventi condivisi non devono configurarsi come forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La Proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - g) **Programmazione Condivisa (o Programmazione):** percorso di co-costruzione dei progetti di Cura, Rigenerazione dei Beni Comuni successivo alla presentazione di una o più Proposte di Collaborazione e che ha come protagonisti attivi l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e.

- h) **Patto di Collaborazione:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione e i/le Cittadini/e definiscono l'ambito degli interventi di Cura, Gestione o Rigenerazione di Beni Comuni in forma condivisa.
- i) **Assemblea dei Beni Comuni:** incontri pubblici promossi dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa di zona con l'obiettivo di condividere le Proposte di Collaborazione, fare emergere istanze dal territorio, favorire il confronto, programmare e supportare la formulazione di una Proposta condivisa. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al Patto di Collaborazione.
- j) **Cura:** attività finalizzata alla conservazione, manutenzione e valorizzazione dei Beni Comuni e che produce capitale sociale, facilita l'inclusione e rafforza i legami di comunità.
- k) **Rigenerazione:** attività di recupero e trasformazione dei Beni Comuni finalizzata alla Fruizione Collettiva e definita sui criteri di inclusività e sostenibilità.
- l) **Gestione:** attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di Cura e Rigenerazione.
- m) **Fruizione Collettiva:** disponibilità e godimento di un Bene Comune da parte di tutti/e gli/le appartenenti ad una comunità.
- n) **Spazi Pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- o) **Servizi Pubblici:** attività, iniziative, programmi di intervento e servizi di interesse generale.
- p) **Rete Civica:** piattaforme e ambienti digitali che promuovono e facilitano lo scambio di informazioni ed esperienze.
- q) **Cabina di Regia:** organo di Coordinamento per la promozione dell'Amministrazione Condivisa e per l'attuazione ed il monitoraggio dei Patti di collaborazione. E' costituito da un rappresentante politico e da un tecnico di ciascun Comune (Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano). Si riunisce periodicamente per analizzare i Patti di collaborazione attuati, verificare congiuntamente l'andamento dell'attività e ogni volta che ve ne sia necessità, sulla base della convocazione di uno dei tre comuni, per integrare o modificare i documenti di riferimento.

Articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Cittadini, Cittadine e Amministrazione si ispirano ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e improntano i loro rapporti alla buona fede e alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione e Programmazione Condivisa siano orientate al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) **Collaborazione** tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale e alla durata nel tempo;
 - c) **Garanzia**, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;

- d) **Valorizzazione** della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
- e) **Inclusività** e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati a svolgere interventi di amministrazione condivisa, consentendo di presentare proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso e comunque di fruire dei beni comuni, senza discriminazione di genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **Promozione** delle pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, e contrasto delle discriminazioni nel rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, tenendo conto, ove possibile, del punto di vista dei bambini;
- g) **Sostenibilità** delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerino oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e che devono essere sempre confrontati e valutati rispetto alle ricadute ambientali, sociali, culturali, e all'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) **Proporzionalità** tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione rispetto alla natura del bene comune;
- i) **Informalità** della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge, anche attraverso l'individuazione di un referente unico dell'amministrazione e comunque nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- j) **Riconoscimento** delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- k) **Creazione di modelli** di gestione dei beni comuni autonomi e organizzati sui principi di cooperazione, inclusione, co-progettazione, collaborazione e condivisione, con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità, anche tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nella gestione diretta dei beni comuni, in particolare di quelle con funzioni sociali e culturali, comprese quelle che operano in gestione cooperativa per il recupero di immobili;
- l) **Creazione** di un elenco di beni immobili censiti annualmente, in particolare di quelli indisponibili e di quelli in disuso, sul quale è possibile presentare proposte per le finalità dell'amministrazione condivisa;
- m) **Elaborazione** e diffusione di rapporti periodici sulla gestione dei beni comuni, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi.
- n) **Innovazione sociale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica e siano in grado di creare opportunità di lavoro per giovani e adulti non occupati.
- o) **Creatività urbana:** le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare

quella giovanile, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

- p) **Innovazione digitale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di Servizi Pubblici e applicazioni per la Rete Civica da parte della comunità.
- q) **Partecipazione dei bambini:** le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione possono coinvolgere anche i bambini, sia in ambito scolastico che extrascolastico, con il fine di favorire la loro sensibilizzazione e partecipazione alla cura dei beni comuni;

Articolo 4 – Cittadini Attivi e Cittadine Attive

1. L'intervento di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti e tutte, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e possono svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i/le Cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni.
4. L'efficacia dei Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla costituzione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. I Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i/le Cittadini/e Attivi/e, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Le attività di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni svolte dai/le Cittadini/e Attivi/e non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati Cittadini Attivi ai fini del presente Regolamento, a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati

Articolo 5 – Patto di Collaborazione

1. Il patto di collaborazione é l'atto attraverso il quale la Regione, gli enti strumentali, le società da essa controllate nonché gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono con i cittadini attivi gli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni

2. Il contenuto del Patto è definito all'interno del percorso di Programmazione Condivisa e può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, lo schema-tipo di patto viene approvato dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di Cura, Rigenerazione e Gestione in forma condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti volti a garantire la Fruizione Collettiva dei Beni Comuni oggetto del Patto;
 - e. l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
 - g. le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti;
 - h. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei/le Cittadini/e Attivi/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i. le cause e le modalità di esclusione di singoli/e Cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - j. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;
 - k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il/la Cittadino/a;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai/le Cittadini/e proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i/le Cittadini/e Attivi/e e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei Patti, si individua in ogni comune una unità organizzativa referente per l'Amministrazione Condivisa che
- a. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i/le Cittadini/e, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai/le Cittadini/e Attivi/e, valuta se si tratti di un patto semplice o complesso, individua il dirigente o funzionario responsabile del patto, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;
 - c. monitora le fasi del processo di Programmazione ed esecuzione Condivisa dei Patti di Collaborazione trasversali;
 - d. acquisisce dai responsabili di settore le informazioni necessarie alla valutazione dei patti all'interno della Cabine di regia e raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto
4. Le Proposte di Collaborazione possono essere presentate sia su sollecitazione del Comune sia su iniziativa della cittadinanza. Nel caso di sollecitazione del Comune l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i/le Cittadini/e a presentare progetti di Cura, Rigenerazione o Gestione Condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nel caso di iniziativa diretta della cittadinanza i possibili iter procedurali sono definiti dai seguenti artt. 7, 8 e 9.

Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici

1. Con deliberazione di Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni semplici in ragione della loro maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.
2. Sul portale del Comune viene pubblicato l'elenco delle collaborazioni semplici che i/le Cittadini/e Attivi/e possono realizzare e indicando i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
3. I/le Cittadini/e che intendono realizzare interventi di Cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la Proposta di Collaborazione secondo il modello che verrà messo a disposizione nelle pagine dei tre comuni e sul portale istituzionale dell'Amministrazione Condivisa.

4. L'unità organizzativa preposta entro 15 giorni identifica il/la Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il Patto di Collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di Collaborazione, il/la Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi

1. I Patti di Collaborazione complessi riguardano Beni Comuni che hanno un riconosciuto valore storico-culturale o, in aggiunta o in alternativa, interventi che hanno dimensioni e valore economico significativo, comportano attività complesse o innovative di recupero, trasformazione e gestione continuata nel tempo.
2. Il Comune può individuare autonomamente Beni Comuni da proporre ai/le Cittadini/e Attivi/e per la programmazione di Patti di Collaborazione complessi. In questo caso il comune interessato provvederà a pubblicare un avviso che indichi il bene comune, gli obiettivi del progetto proposto e i criteri di valutazione delle istanze da presentarsi.
3. I/le Cittadini/e possono proporre a loro volta Beni Comuni da promuovere come patti complessi presentando la propria istanza all'unità organizzativa del Comune competente che, entro 30 giorni, informa la cabina di regia e predispose l'istruttoria che indica il perseguimento dell'interesse generale e la congruità con il presente Regolamento, i criteri per la valutazione e individua il dirigente incaricato di attuare il patto, da sottoporre alla approvazione della Giunta.
4. Ove la Giunta esprima parere positivo sulla proposta il comune interessato provvederà, entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera, a pubblicare un avviso che inviti cittadini/e interessati a presentare ulteriori contributi indicando nell'avviso i criteri di valutazione delle istanze da presentarsi, approvati dalla Giunta
5. Le ulteriori proposte di collaborazione riguardanti lo stesso Bene Comune, devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente. Scaduti i 20 giorni senza che siano state ricevute ulteriori proposte il dirigente incaricato sottoscrive il patto di collaborazione del progetto approvato dalla Giunta.
6. Laddove per i medesimi Beni Comuni siano presentate più proposte l'Unità organizzativa del comune può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una Proposta condivisa.
7. Una volta scaduti i termini dell'avviso, ove non si sia giunti ad una proposta condivisa, la Giunta, con proprio atto, individua la proposta progettuale secondo i criteri indicati nella delibera di cui al precedente punto 3 ovvero non dà seguito ad alcun progetto.
8. Il/la Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica del progetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di Giunta, definisce con il proponente gli indicatori per valutare il progetto e sottoscrive il patto di collaborazione
9. Il patto viene pubblicato sul portale del Comune e sul portale condiviso e resta aperto a ulteriori eventuali contributi da valutarsi in momenti di confronto pubblico.
10. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 4 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il/la dirigente delegato/a può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando successivamente alla pubblicazione del bando un'Assemblea dei Beni Comuni.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 – Azioni e interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa di immobili e Spazi Pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione Condivisa di immobili e Spazi Pubblici sono previsti dai Patti di Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la Fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune
3. Le proposte riguardanti Patti di Collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni Immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del Patto di Collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.
4. Il Patto di Collaborazione può prevedere che i/le Cittadini/e Attivi/e assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni Immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi comporta la necessità che i soggetti firmatari del Patto garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per la realizzazione del Patto e per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono sottoposti al controllo della Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, alla quale andrà preventivamente presentato il progetto, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con la tutela del bene. Le procedure amministrative necessarie per acquisire tali autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.
8. I Patti di Collaborazione aventi ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili prevedono l'uso dell'Immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata del Patto di Collaborazione avente ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili normalmente ha una durata massima di cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene Immobile.
10. L'Amministrazione può promuovere e aderire a Patti di Collaborazione aventi ad oggetto interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale

disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico"), informando il Consiglio Comunale.

11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati, nel rispetto della finalità indicata nel provvedimento di assegnazione dell'immobile

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Formazione e percorsi educativi

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai/le Cittadini/e Attivi/e, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei/le Cittadini/e Attivi/e le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella Cura Condivisa dei Beni Comuni.
4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di Cura e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di Collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei/le Cittadini/e Attivi/e.
3. Qualora il Patto di Collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di Cura, di Gestione Condivisa o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le Cittadini/e Attivi/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il Patto di Collaborazione può prevedere, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei/le cittadini/e attivi/e, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti locali per manifestazioni temporanee o per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;
 - b. agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;
 - c. l'onere a carico dell'amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;

- d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso;

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il Patto di Collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri/e Cittadini/e e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 13 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei/le Cittadini/e volte a reperire fondi per le azioni di Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Patto di Collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal Patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 14 - Agevolazioni amministrative

1. Il Patto di Collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i/le Cittadini/e Attivi/e devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di Cura o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i/le Cittadini/e Attivi/e e gli uffici comunali.

Articolo 15 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le iniziative previste nell'ambito dei Patti di Collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. e T.O.S.A.P. in quanto attività svolte direttamente dal Comune con la collaborazione di cui al presente regolamento.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei Patti di

Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e T.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di iniziative occasionali;
 - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'Amministrazione Condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i/le Cittadini/e e i/le dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla Cura, alla Rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani.
2. Il Comune, nel perseguire tale finalità, abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i/le Cittadini/e possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento
3. L'attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:
 - a. consentire ai/le Cittadini/e di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
 - d. raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali.
4. Per facilitare quanto ai punti 1, 2, 3 che precedono, il Comune prevede la realizzazione all'interno del sito istituzionale di una sezione dedicata all'Amministrazione Condivisa con link al portale condiviso.

Articolo 17 - Riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il Patto di Collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/le Cittadini/e Attivi/e nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/le Cittadini/e Attivi/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione per la cui disciplina si rimanda allo specifico Regolamento comunale.

Articolo 18 - Trasparenza, misurazione e valutazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai Patti di Collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel Patto di Collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie.
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
 - e. interattività: i/le Cittadini/e interessati/e a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con l'Amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili e utilizzate;
 - e. grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

Invio alla Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, di un rapporto periodico concernente, in particolare:

- a. l'adozione e sottoscrizione dei patti di collaborazione, fornendo dati precisi su: diffusione territoriale, beni interessati, interventi e attività realizzati, risultati;

- b. lo stato di informatizzazione dei dati sull'amministrazione condivisa;
- c. le tipologie dei vantaggi economici e delle altre tipologie di sostegno eventualmente attribuite nei patti di collaborazione, indicando i soggetti destinatari per ciascuna categoria di agevolazione;
- d. le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati e le misure adottate per farvi fronte.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19 - Prevenzione dei rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei/le Cittadini/e Attivi/e sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei/le Cittadini/e Attivi/e attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Il comune può altresì farsi carico direttamente, ove lo ritenga necessario, di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi relativi all'attività prevista dal patto. Ciò andrà indicato nel patto stesso.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni Urbani concordati tra l'Amministrazione e i/le Cittadini/e e le connesse responsabilità.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e che collaborano con l'amministrazione alla Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 21 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di Collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/le Cittadini/e Attivi/e, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Cittadini/e ed Amministrazione, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le Cittadini/e di concorrere alla Cura, alla rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani.
2. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai Patti di Collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano della performance comunale.

Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono le norme previste dal precedente regolamento.
2. L'unità organizzativa per l'Amministrazione Condivisa viene individuata dalla Giunta comunale. Il referente politico che parteciperà alla Cabina di regia verrà individuato con decreto dal sindaco.